

in Italia il canone si deve pagare sia nel caso in cui la ricezione dei segnali sia possibile sia nel caso contrario e persiste, inoltre, una disparità di trattamento perché gli abbonati di Tele+, dotati di *decoder Gold Box*, possono ricevere in chiaro anche i programmi che la Rai protegge con il sistema *Seca Mediaguard* e i medesimi codici di Tele+. Mentre non è possibile ricevere i programmi che le reti Mediaset codificano senza l'opportuno *decoder* e *smart card* «pirata», fermo restando che il servizio è privato;

la delibera n 216/00/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottata ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo », convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, prevede all'articolo 4 che « i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi »;

in realtà, nonostante la norma in questione è in palese violazione di essa, non esistono in commercio sistemi ufficiali di interfaccia comune per *Nds* e *Seca Mediaguard*, (i due sistemi di criptaggio adottati in base al *decoder* unico) che consentirebbero, insieme all'adozione da parte della Rai del sistema *simulcrypt* e la distribuzione delle relative carte, la ricezione a tutti gli utenti dei programmi codificati —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per sanare questa situazione, garantendo finalmente a tutti i cittadini la

possibilità di ricevere integralmente i programmi televisivi. (5-00969)

*Interrogazione a risposta scritta:*

FILIPPO MARIA DRAGO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la qualità dei servizi postali della provincia di Catania accuserebbe notevoli disagi;

i malfunzionamenti di questi ultimi sembrerebbero infatti dipendere *in primis* da una evidente carenza di personale tale da bloccare notevolmente la fluidità del lavoro nelle agenzie succursali;

i soggetti principalmente colpiti da tale situazione sarebbero non solo i cittadini utenti, bensì anche gli stessi dipendenti dell'azienda, costretti ad un notevole aumento di mansioni al fine di coprire le lacune dell'organico attualmente a disposizione;

alcune agenzie succursali della provincia di Catania accuserebbero inoltre un insufficiente livello di sicurezza, fatto tra l'altro confermato dalle decine di rapine avvenute negli ultimi tempi —:

quali iniziative il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare affinché sia colmata la mancanza di personale delle agenzie postali della provincia di Catania, assicurando al contempo una maggiore sicurezza. (4-03068)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MUSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le miniere di ferro dell'isola d'Elba sono state dismesse negli anni ottanta

creando gravi problemi occupazionali alle popolazioni interessate;

il 10 gennaio 2000 fu sottoscritto, a Palazzo Chigi, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Enrico Micheli, e dai rappresentanti dei ministeri dell'ambiente, dei beni culturali, delle finanze, dell'industria e del tesoro, della regione Toscana, della provincia di Livorno, dei comuni minerari elbani, del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e delle società interessate, un protocollo d'intesa che concludeva una fase importante per giungere al restauro delle zone minerarie dell'isola d'Elba;

i comuni dell'Elba orientale, a seguito della cessazione dell'attività estrattiva, attraversano una crisi economica che li fa essere il fanalino di coda del resto dell'isola;

a Rio Marina, in modo particolare, un terzo dell'intero territorio comunale è di proprietà del demanio dello Stato;

negli ultimi anni, molti soggetti pubblici e privati, hanno presentato progetti per la realizzazione di iniziative economiche tese al riuso delle ex zone minerarie;

il comune di Rio Marina, di concerto con la regione Toscana, la provincia di Livorno e il Parco nazionale minerario dell'isola d'Elba, ha adottato sin dal 25 marzo 1998, una variante allo strumento urbanistico che prevede la riconversione a fini turistico-ricettivi di alcuni ex opifici minerari;

per ultima una importante azienda agricola, operante all'Elba, ha chiesto di poter impiantare i vitigni tipici dell'isola in alcuni cantieri minerari abbandonati da molti anni;

tali domande giacciono tuttora inavase presso l'agenzia del demanio —:

se intenda agire nei confronti dell'agenzia del demanio per sbloccare le domande concessorie, presentate da tutti i comuni minerari dell'Elba, dal Parco minerario e da vari soggetti privati, giacenti presso i propri uffici e quindi consentire

l'avvio di quelle attività produttive sostitutive all'attività mineraria. (4-03058)

ARACU. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza decisa in Roma il 9 maggio 2002 e depositata in cancelleria il 16 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 133 del 1999, nonché l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2 della medesima legge n. 133 del 1999;

tali norme avevano stabilito alcune procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari attraverso dei corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione, organizzati su base regionale dal ministero delle finanze, il cui accesso era subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso;

alla prova erano ammessi, a domanda, i dipendenti dell'amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui erano indirizzati i corsi, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui concorressero;

a conclusione dei corsi i candidati sono stati sottoposti ad una prova d'esame di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale era indirizzato il corso e, sulla base della valutazione, è stata definita la graduatoria dei vincitori;

la dichiarazione di incostituzionalità delle suddette procedure, già completamente espletate dall'ex ministero delle finanze con ingenti spese in termini di organizzazione e risorse, ha, di fatto, impedito il riconoscimento di un livello superiore (area C) che per anzianità di servizio, per mansioni svolte, ma soprattutto per i meriti conseguiti dal superamento delle prove spettava al personale collocato nelle aree A e B, oltre a rendere vano il processo avviato dall'amministrazione di riqualificare professionalmente il proprio personale;

allo stato attuale le agenzie impiegano per oltre il 60 per cento del personale collocato nelle aree A e B a fronte di esigenze di personale altamente qualificato, quindi di area C, per i delicati compiti di controllo e verifica formale e sostanziale nella lotta contro l'evasione fiscale a cui sono predisposte —:

quali interventi si intendano intraprendere per garantire la più completa efficienza degli Uffici delle agenzie delle entrate;

a fronte della sentenza in premessa, non si ritenga opportuno adottare nuovi provvedimenti affinché non vadano dispersi gli investimenti fin qui intrapresi, siano sfruttate al massimo le capacità e le potenzialità operative e possano essere legittimate le aspettative del personale.

(4-03059)

JANNONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la riforma tributaria dei primi anni 1970, nota come riforma Visentini-Cosciani, che elevava il numero dei contribuenti da nove a circa venti milioni, pose con evidenza la necessità di una moderna e funzionale anagrafe tributaria, dalla quale si era, peraltro, iniziato a parlare fin dal lontano 1936;

fu così, promosso il cosiddetto progetto Atena che si articolava sulla forniture di *hardware* e della relativa assistenza

tecnica da parte di primarie aziende e lasciava al personale dell'amministrazione il compito di raccogliere e immettere i dati ed effettuare le necessarie elaborazioni, con l'obiettivo di completare l'anagrafe tributaria nel 1975;

tale progetto non raggiunse i suoi scopi in quanto, come accertato dalla « commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento dei servizi della pubblica amministrazione », la gestione dell'anagrafe tributaria era concepita come separata dalle procedure degli uffici e, quindi, non rispondente alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

tale situazione indusse, quindi, il legislatore a cambiare indirizzo e fu così previsto di affidare ad una società esterna l'incarico di effettuare tutte le attività occorrenti alla realizzazione ed alla conduzione tecnica dell'anagrafe tributaria. Atteso il carattere strategico e la delicatezza della materia, fu, inoltre ritenuto necessario che la società in questione dovesse essere una azienda pubblica. In tal senso, pertanto, l'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60, dispose di affidare tale incarico ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale, anche indiretta;

con successive leggi tale affidamento, in regime di appalto, fu reiterato nel tempo, finché gli effetti di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che aveva ritenuto tali leggi contrarie al Trattato di Roma in quanto dirette alle sole società a partecipazione statale, e il preminente interesse dello Stato sotto il profilo della sicurezza e della segretezza indussero a modificare il rapporto da appalto a concessione;

fu così emanato l'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che le attività di integrazione del sistema informativo del ministero delle finanze possono essere affidate in concessione a società aventi comprovata esperienza nel campo della conduzione di sistemi informativi complessi;

sul presupposto di tale legge, con apposito decreto del Ministro delle finanze n. 864 del 13 aprile 1992, la SOGEI è stata riconosciuta quale organismo in possesso dei requisiti richiesti dalla suddetta legge e, quindi, idoneo a ricoprire le funzioni di concessionario;

in attuazione di tale decreto, in pari data, è stata stipulata una Convenzione di concessione con la quale è stato affidato alla SOGEI l'incarico di provvedere allo sviluppo ed all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche del Ministero per nove anni fino al 13 maggio 2001;

nella suddetta convenzione sono fissati i servizi da erogare, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di gestione, i vincoli da rispettare, le risorse disponibili, le strategie e le azioni per il miglioramento nonché le modalità di verifica e di controllo da parte del ministero;

le attività SOGEI hanno riguardato, fra l'altro, il supporto per la progettazione del sistema consolidato, per la formulazione dell'intero ciclo di pianificazione, stesura, negoziazione e controllo delle convenzioni;

secondo la SOGEI la concessione deve ritenersi prorogata per venti anni per effetto dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 233, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nota anche come legge Guarino, in quanto la concessione è stata assentita a società a prevalente partecipazione statale, quale all'epoca era la SOGEI il cui capitale era posseduto totalmente dalla FINSIEL, società controllata dall'IRI e dalla Banca d'Italia;

il Ministero delle finanze, ritenendo non applicabile la legge Guarino, in data 24 ottobre 2000 ha bandito un appalto concorso per la ricerca dell'*advisor* cui affidare la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento della gestione e dello sviluppo dell'Anagrafe tributaria;

la SOGEI avverso tale provvedimento ha proposto un ricorso al TAR del Lazio e, inoltre, ha promosso un giudizio arbitrale per accertare il suo diritto all'applicazione della legge Guarino;

poiché alla data di scadenza della Convenzione non si erano ancora conclusi sia la procedura concorsuale per la scelta dell'*advisor*, bandita dal Ministero, sia i giudizi suddetti, promossi dalla SOGEI, le parti hanno convenuto sulla inderogabile necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione del sistema informativo e di assicurare, nel prevalente interesse pubblico, la prosecuzione dell'attività della SOGEI per un congruo periodo di tempo;

è stato, conseguentemente, stipulato, senza pregiudizio alcuno delle opposte posizioni in ordine all'applicazione della legge Guarino e senza rinuncia alle iniziative giudiziarie promosse dalla SOGEI, un atto aggiuntivo di proroga tecnica della Convenzione di concessione fino al 31 maggio 2003, proroga che ha comportato un onere di 930 milioni di euro (pari a 1.800 miliardi di lire);

la convenzione di concessione ha natura di convenzione quadro, in quanto contiene i principi generali che disciplinano il rapporto tra l'amministrazione e la SOGEI e rimanda ad atti esecutivi, da stipularsi senza soluzione di continuità, il compito di individuare gli obiettivi da raggiungere, le regole specifiche ed i corrispettivi;

come previsto dallo stesso atto di proroga tecnica della convenzione al fine di dare attuazione a tale proroga è stato predisposto un nuovo atto esecutivo della convenzione stessa, denominato XXXVI atto esecutivo il quale tiene conto della nuova organizzazione dell'amministrazione finanziaria recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dalle successive disposizioni in materia;

come noto in base a tali disposizioni i ministeri del tesoro e delle finanze sono stati accorpati in un unico dicastero, denominato ministero dell'economia e delle finanze;

per quanto riguarda l'aspetto fiscale e l'organizzazione del ministero dell'economia e delle finanze si articola su uffici di diretta collaborazione del Ministro, su un dipartimento centrale, denominato dipartimento per le politiche fiscali, e su quattro nuove agenzie fiscali, denominate agenzia del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio, alle quali fanno capo le funzioni già spettanti ai precedenti dipartimenti del Ministero delle finanze;

il XXVI atto esecutivo è stato quindi articolato in coerenza con questa nuova struttura organizzativa del ministero dell'economia e delle finanze e risulta composto:

a) da una parte, definita anche atto base, sottoscritta dal solo dipartimento per le politiche fiscali, che contiene le regole specifiche di carattere generale del rapporto tra l'amministrazione e la SOGEI;

b) da appendici operative all'atto base, una per ciascuna struttura organizzativa dell'Amministrazione (ad es: Gabinetto, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio etc...), che individuano i singoli obiettivi da perseguire e le relative attività nonché i beni e servizi che la SOGEI è tenuta a fornire ed i relativi corrispettivi;

la Sogei ha inviato, per via telematica, la gestione completa del Fisco (2.500 milioni di miliardi di lire riscossi nel triennio 1999-2001) avvalendosi di una rete di 2.200 uffici con 70 mila utenti coinvolti e alla stessa azienda fanno riferimento i cittadini che hanno inviato direttamente la dichiarazione dei redditi via Internet (360 mila nel 2001) oltre che gli intermediari (1.130 mila) abilitati attraverso reti e servizi dedicati alle transazioni telematiche, nonché tutti coloro che si connettono ai siti Internet dell'amministrazione e fanno versamenti *on line* —:

quali misure il Ministro, in previsione della scadenza della convenzione in essere con la Sogei nel maggio 2003, intenda adottare, attesi il carattere strategico, la

delicatezza e la rilevanza di un servizio essenziale dello Stato, quale è appunto quello dell'anagrafe tributaria;

quali misure il Ministro intenda assumere per l'eventuale creazione di una nuova società tecnologica dedicata al solo servizio del sistema della fiscalità e gestita direttamente dallo Stato;

se siano allo studio ipotesi eventuali di acquisizione totale o parziale della Sogei stessa, con una ripartizione di ruoli gestionali ed una valutazione parametrata a criteri oggettivi e di raffronto tra i costi e i benefici dell'operazione. (4-03065)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 maggio 2002 il prefetto di Biella, dottor Francesco Leopizzi, ha ricevuto due rappresentanti del sindacato nazionale di polizia penitenziaria (Sinappe), Salvatore Gaeta e Raffaele Tuttolomondo, che hanno espresso disagio e forte preoccupazione per la situazione della casa circondariale di Biella;

nel 1995 la casa circondariale di Biella disponeva di 230 agenti per 172 detenuti, mentre ora sono in servizio soltanto 170 agenti, 15 dei quali distaccati ad altri istituti di pena;

presso la casa circondariale di Biella sono reclusi 16 detenuti ad elevato indice di vigilanza;

recentemente, da parte di detenuti brigatisti, si sono registrate gravi minacce di morte e due aggressioni contro un agente della Digos di Torino e contro due agenti di polizia penitenziaria, uno dei quali pestato a sangue;